



CITTÀ DI CAPRI

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 177 DEL 13/06/2025

OGGETTO: DIVIETO DI SVOLGERE SU AREE E SUOLI PUBBLICI QUALSIASI ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE E/O PROMOZIONE DI OFFERTE DI BENI E SERVIZI, INCLUSA LA PUBBLICITÀ AMBULANTE CON QUALSIASI FORMA O MEZZO.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- come è noto, nella Città di Capri insistono complessi archeologici-monumentali e luoghi di particolare interesse storico, artistico, turistico e ambientale che tale circostanza comporta la necessità di assicurare particolari condizioni di decoro e sicurezza dei luoghi immediatamente circostanti;
- in particolare, il gran numero di turisti che nella stagione turistica quotidianamente percorre il centro storico e la zona portuale di Marina Grande impone che sia mantenuto un decoro generale e l'agevole circolazione pedonale e veicolare, senza che i turisti siano continuamente avvicinati e fermati da operatori commerciali di vario genere presenti sul territorio, che incuranti di tutto cercano di proporre le più disparate prestazioni di beni e servizi, non richiesti;
- il fenomeno de quo riguarda tanto operatori economici che godono di spazi di suolo pubblico in concessione che pur di promuovere la loro attività si allontanano dall'area assegnata per raggiungere potenziali clienti lungo la strada pubblica, sia operatori economici senza spazi in concessione, intenti ad offrire lungo la strada pubblica diverse tipologie di servizi turistici (in particolare escursioni, giri dell'isola in barca ecc.) utilizzando all'uopo depliants, volantini, mappe ecc. ecc.

CONSIDERATO CHE la situazione sopra descritta, aggravatasi con i flussi turistici crescenti nel periodo di alta stagione, determina grave pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, per è necessario intervenire con urgenza;

RITENUTO DUNQUE di dover emanare un provvedimento che individui le fattispecie comportamentali che si intendono vietare, distinguendo il caso in cui l'attività di intermediazione e/o promozione e/o proposta e/o offerta di beni e servizi non richiesti, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o mezzo sia effettuata, anche mediante personale collocato all'esterno dei locali da operatori economici titolari di concessione di suolo pubblico e casi in cui tale condotta è posta in essere da soggetti, senza alcuno spazio pubblico in concessione, intenti a pubblicizzare prodotti o servizi turistici (quali a titolo meramente indicativo ed esemplificativo: escursioni turistiche, giri in barca ecc. ecc.) lungo la strada pubblica;

VISTI:

- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che consente al Sindaco di emanare specifica Ordinanza laddove si verifichi l'*"urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana"*
- l'art. 20 comma 4 del D.lgs. 285/1992 in materia di occupazione di sede stradale;
- l'art. 6 comma 1 della L. 77/1997 in materia di "Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico";
- il combinato disposto degli artt. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e 16 della L. 689/1981 comma 2 che stabiliscono le sanzioni da applicare in caso di violazione di regolamenti o ordinanze comunali;

ORDINA

1. È vietato svolgere su aree e suoli pubblici qualsiasi attività di intermediazione e/o promozione di offerte di beni e servizi, inclusa la pubblicità ambulante con qualsiasi forma o mezzo.
2. È altresì vietato lo svolgimento di attività di mediazione, promozione di attività ristorative, mediante personale collocato all'esterno dei locali o di promozione da parte di venditori di articoli al dettaglio.
3. È altresì vietato avvicinarsi a residenti e turisti mostrando menu, depliant, volantini, mappe geografiche e qualsiasi tipologia di materiale pubblicitario.

4. Alle attività titolari di concessione di suolo pubblico saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 20 comma 4 del D.lgs. 285/1992 ed in caso di reiterazione della condotta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, previa diffida, fino a 3 giorni così come stabilito dall'art. 6 comma 1 della L. 77/1997.
5. Ai soggetti diversi da quelli indicati al n. 4 sarà applicata la sanzione pecuniaria, così come stabilito da successiva delibera di giunta Comunale ai sensi dell'art 16 comma 2 della L. 689/1981.

DISPONE

- Che la presente Ordinanza venga regolarmente pubblicata all'Albo Pretorio, comunicata agli operatori economici e turistici mediante i canali istituzionali, sul sito web ufficiale del Città di Capri, nonché sui sociali, al fine di realizzare un'ampia informazione;
- Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Comando Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.
- A norma dell'art. 3, comma 4, Legge 7.8.1990 si informa che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al TAR Campania, ed entro 120 giorni dallo stesso termine al Presidente della Repubblica.

Capri ,li 13/06/2025

Il Sindaco
Dott. Paolo Falco
Atto sottoscritto digitalmente